Via libera del Cdm al dlgs che ripristina la trasparenza

Cibo rintracciabile

Torna lo stabilimento in etichetta

DI LUIGI CHIARELLO

Via libera definitivo al decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari in etichetta. Il provvedimento, i cui contenuti sono stati anticipati da *ItaliaOggi* l'8 settembre scorso, prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del dlgs, per lo smaltimento delle etichette già stampate. E un salvacondotto, fino a esaurimento, per i prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto, ma già immessi in commercio. L'obbligo di etichettatura (e rintracciabilità), in realtà, era già sancito dalla legge italiana, ma era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. La legge di delega (art. 5 della legge di delegazione europea 2015, la n. 170/2016) affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (Icqrf).

Le novità. Il dlgs approvato ieri (su proposta dei ministri delle politiche agricole e dello sviluppo economico, **Maurizio Martina** e **Carlo Calenda**) prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'obbligo dell'indicazione sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, per garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo. E, di conseguenza, una più efficace tutela della salute. Rafforzate e semplificate anche le sanzioni.

Cosa scrivere in etichetta. Per indicare il sito di produzione o confezionamento bisogna riportare la località e l'indirizzo dello stabilimento. L'indirizzo potrà anche essere omesso qualora basti la sola località a identificare immediatamente lo stabilimento. Esonero totale dall'obbligo, invece, per gli alimenti trasformati preimballati, che riportano un marchio identificativo o la bollatura sanitaria. Stessa cosa per i prodotti dotati di un marchio che già contiene l'indicazione della sede dello stabilimento. Se, invece, gli stabilimenti di produzione sono più di uno, si possono indicare tutti, purché quello in cui è stato realizzato effettivamente il prodotto sia in qualche modo evidenziato, anche con punzonatura.

Le sanzioni. Per l'impresa «beccata» a non rispettare l'obbligo di etichettatura sullo stabilimento la stangata va dai 2 mila ai 15 mila euro. Stessa sanzione per l'azienda che, disponendo di più stabilimenti, non metta in evidenza quello effettivo. Chi, invece, non rispetta i corretti canoni di etichettatura (dettati dall'articolo 13 del regolamento Ue n. 1169/2011) andrà incontro a una multa compresa tra 1.000 e 8 mila euro.

Le due clausole. Come si diceva, il provvedimento contiene infine due disposizioni rilevanti:

- una clausola di mutuo riconoscimento, in base a cui gli obblighi di trasparenza sullo stabilimento produttivo o di confezionamento «non si applicano ai prodotti alimentari trasformati preimballati legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta)», che aderisce all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See);
- una seconda disposizione, transitoria, in base a cui i nuovi obblighi di etichettatura scattano a partire dal 180° giorno successivo al via libera della commissione europea del dlgs. Il cui countdown scatterà a partire dal giorno di pubblicazione in *Gazzetta* ufficiale dell'avviso contenente l'imprimatur europeo.

ItaliaOggi — DIRITTO E IMPRESA — Venerdì 8 Settembre 2017 27

Il preconsiglio esamina uno schema di dlgs sulla tracciabilità del cibo

Targa per gli alimenti

In etichetta torna lo stabilimento di produzione

DI LUIGI CHIARELLO

Per i prodotti alimentari realizzati in Italia e destinati alla vendita nel Belpaese torna l'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione. Qualora fosse diverso, va indicato lo stabilimento di confezionamento. In particolare l'obbligo ricade sugli alimenti trasformati preimballati destinati al consumatore finale. E l'indicazione [illegible] apposta o sull'etichetta [illegible] confezione o direttamente [illegible] preimballaggio [illegible] legislativo, attuativo della legge 170/2016, meglio nota come legge di delegazione europea 2015, ieri all'esame del preconsiglio e atteso al vaglio di uno dei prossimi consigli dei ministri. Il provvedimento, come detto, riporta indietro le lancette della trasparenza: l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento, infatti, era già sancito dalla legge italiana, ma poi è stato abrogato in seguito al riordino della normativa Ue sull'etichetta [illegible]. Il testo scioglie qui [illegible] riportano un marchio identificativo o la bollatura sanitaria. Stessa cosa per i prodotti dotati di un marchio che già contiene l'indicazione della sede dello stabilimento. Se, invece, gli stabilimenti di produzione sono più di uno, si possono indicare tutti, purché quello in cui è stato realizzato effettivamente il prodotto sia in qualche modo evidenziato, anche con punzonatura.

Le sanzioni. Per l'impresa «beccata» a non rispettare l'obbligo di etichettatura [illegible] - una clausola di mutuo riconoscimento, in base a cui gli obblighi di trasparenza sullo stabilimento produttivo o di confezionamento «non si applicano ai prodotti alimentari trasformati preimballati legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta)», che aderisce all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See);
- una seconda disposizione, transitoria, in base a cui [illegible]

AVVOCATO UE

On demand Registrazioni col placet

DI MICHELE DAMIANI

Per i servizi di registrazione on demand è necessario il consenso del titolare del diritto d'autore.

Non può essere considerata copia privata la duplicazione di opere protette utilizzate a fini commerciali. Queste le valutazioni emerse dalle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia nella causa C-265 [illegible] La vicenda ri[illegible]

Da *ItaliaOggi* dell'8 settembre 2017